



Prot.n. 29278 del 04/11/2014

Ordinanza n. 21/2014

Oggetto: circolazione stradale in periodo invernale sulle strade di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Prato.

IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

considerato altresì che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

visto l'art.6, comma 4, letta e) del D.Lgs n. 285/1992 "Codice della Strada", come modificato con legge 29 luglio 2010 n.120, che consente all'Ente proprietario della strada, con ordinanza, di prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

visto l'art. 122, comma 8, del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

richiamata la precedente ordinanza n. 29 del 23/12/2011, prot.n. 43049 del 23/12/2011, relativa alla circolazione stradale in periodo invernale sulle strade di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Prato, con cui si indicava il 1° novembre di ogni anno come data di inizio del periodo di vigenza dell'obbligo per i veicoli di circolare con mezzi antisdrucchiolevoli a bordo o muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

vista la direttiva prot. RU1580 – 16/01/2013 sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, emanata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si dispone che, ai fini della necessaria uniformità, il periodo interessato dall'obbligo per i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile;

rilevata la necessità di recepire le disposizioni e le indicazioni fornite dalla suddetta direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ritenuto altresì necessario ribadire l'obbligo per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, lungo i tratti esterni ai centri abitati delle strade provinciali e regionali di competenza della Provincia di Prato elencati nella presente ordinanza, di circolare, in presenza di neve o di ghiaccio sulla carreggiata, con mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali;

vista la Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 88 ed in particolare l'art. 23, con il quale sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione concernenti le strade regionali, attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;

richiamati:

- il verbale di consegna delle strade statali del 28/09/2001 tra lo Stato (Ministero delle Finanze – ANAS) e la Regione Toscana e il contestuale affidamento in gestione delle suddette alle

Amministrazioni Prov.li competenti per territorio, tra cui la SS 66 “Pistoiese” e la SS 325 “di Val di Setta e Val di Bisenzio” riguardanti la Provincia di Prato;

- la Determinazione dirigenziale n.3898/04 con la quale la Provincia di Prato ha provveduto alla revisione della numerazione delle strade provinciali ricevute dalla Provincia di Firenze con verbale del 27/3/96 sottoscritto a seguito dell’istituzione della Provincia di Prato di cui al D.Lgs. n.254 del 27/3/1992;

ritenuta la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00 e dell’art.4 del D.Lgs. n.165/01;

dato atto che per i tratti di strade provinciali e regionali di cui alla presente ordinanza ricadenti all’interno dei centri abitati, l’adozione degli analoghi provvedimenti è di competenza dei comuni territorialmente interessati, ai sensi dell’art.7, comma 3 del D.Lgs. 285/92;

ORDINA

1. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile** dell’anno successivo transitano sui tratti esterni ai centri abitati della sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:

- S.R. n.325 “di Val di Setta e Val di Bisenzio”;
- S.R. n. 66 “Pistoiese”;
- S.P. n.1 “di Montepiano”;
- S.P. n.2 “ del Carigiola”;
- S.P. n.3 “dell’Acquerino”;
- S.P. n. 9 “di Comeana”;
- S.P. n. 9 bis “Variante di Comeana”;
- S.P. 10 “di Pietramarina”;
- S.P. n.11 “Traversa di Carmignano”.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.

2. Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che transitano sui tratti esterni ai centri abitati della sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente, in caso di presenza di neve

o ghiaccio sulla carreggiata stradale, devono circolare con mezzi antisdrucchiolevoli o con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso:

- S.R. n.325 “di Val di Setta e Val di Bisenzio”;
- S.R. n. 66 “Pistoiese”;
- S.P. n.1 “di Montepiano”;
- S.P. n.2 “ del Carigiola”;
- S.P. n.3 “dell’Acquerino”;
- S.P. n.4 “Nuova Montalese”;
- S.P. n.5 “Lucchese per Prato”;
- S.P. n.6 “ Autostrada declassata”;
- S.P. n.7 “di Iolo”;
- S.P. n.8 “Traversa Val d’Ombrone”;
- S.P. n. 9 “di Comeana”;
- S.P. n. 9 bis “Variante di Comeana”;
- S.P. 10 “di Pietramarina”;
- S.P. n.11 “Traversa di Carmignano”.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

La presente ordinanza sostituisce integralmente la precedente ordinanza n. 29 del 23/12/2011 – prot.n. 43049 del 23/12/2011.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

La presente ordinanza è inviata a:

Prefettura di Prato; Questura di Prato; Regione Toscana – Settore Viabilità di Interesse Regionale; Regione Toscana c/o Maior S.r.l.; Comune di Cantagallo; Comune di Carmignano; Comune di Montemurlo; Comune di Prato; Comune di Poggio a Caiano; Comune di Vaiano; Comune di Vernio; Comando Provinciale Carabinieri di Prato; Comando Provinciale Guardia di Finanza di Prato; Comando Provinciale Polizia Stradale; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato; Polizia Provinciale di Prato; Corpo Unico Polizia Municipale Comuni di Cantagallo-Vaiano-Vernio; Polizia Municipale di Carmignano; Polizia Municipale di Montemurlo; Polizia Municipale di Poggio a Caiano; Polizia Municipale di Prato.

La presente Ordinanza sarà altresì pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Prato attraverso il sito internet.

F.to Il Direttore dell’Area Ambiente e Infrastrutture
Ing. Antonio De Crescenzo

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L.15 marzo 1991,n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all’Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.